

Delibera n. 23/2018

Procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Ulteriore riapertura termini della consultazione pubblica e proroga del termine di conclusione del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 marzo 2018

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in tema di qualità dei servizi pubblici, nazionali e locali;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 101 in tema di erogazione dei servizi pubblici;
- VISTO** l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla carta della qualità dei servizi degli enti gestori che stipulano contratti di servizio con gli enti locali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed, in particolare, il comma 2, lettera d), che attribuisce all'Autorità il compito di *“stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta”*;
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'articolo 8 (Contenuto delle carte di servizio)

prevede: *“1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. 2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.”;*

- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;*
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
- VISTO** l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1998, recante lo *“Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del Settore Trasporti”;*
- VISTO** il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera dell'Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 e, in particolare, gli articoli 4 e 5;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 37/2016 del 6 aprile 2016, con la quale è stato avviato il procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, in attuazione del disposto di cui all'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011 sopra richiamato, ed è stato fissato il termine di conclusione del

procedimento alla data del 16 dicembre 2016, prorogato, da ultimo, al 30 aprile 2018, con delibera n. 147/2017 del 15 dicembre 2017;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 134/2017 del 16 novembre 2017, con la quale è stata indetta una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione riportato nell’allegato A della stessa delibera, fissando l’audizione per il 30 novembre 2017 e stabilendo il termine di conclusione della consultazione all’11 dicembre 2017, differito al 16 febbraio 2018 con delibera n. 147/2017 del 15 dicembre 2017, anche a seguito dell’istanza presentata da FEDARLINEA con nota prot. ART n. 9161 del 4 dicembre 2017;
- RILEVATO** che l’audizione del 30 novembre 2017 è andata deserta, come risulta dal verbale di audizione redatto in pari data e che, spirato il termine fissato al 16 febbraio 2018 per la conclusione della fase di consultazione, risultano pervenute osservazioni unicamente da parte di associazioni di utenti che rappresentano una sola componente dei soggetti interessati;
- VISTE** le note con le quali FEDARLINEA (prot. ART n. 1216 del 16 febbraio 2018) e ASSARMATORI (prot. ART n. 1307 del 20 febbraio 2018) hanno comunicato il proprio intendimento di provvedere alla trasmissione dei rispettivi contributi, la cui predisposizione è ancora in corso, avanzando ASSARMATORI espressa richiesta di proroga di trenta giorni per l’inoltro delle proprie osservazioni;
- TENUTO CONTO** della rilevanza delle finalità sottese alle procedure di consultazione, anche in considerazione dei temi trattati nello schema di atto regolatorio posto in consultazione e del potenziale impatto delle misure ivi contenute sui soggetti destinatari, che suggeriscono l’esigenza di porre in essere tutte le azioni che consentano di assicurare l’effettività del principio di partecipazione al procedimento da parte degli stessi;
- RITENUTO** pertanto opportuno procedere ad una ulteriore riapertura dei termini della consultazione con termine fissato al 10 aprile 2018 per l’invio delle osservazioni, ritenuto idoneo a consentire l’effettiva partecipazione degli interessati secondo le esigenze riscontrate;
- RITENUTO** di consentire ai partecipanti alla consultazione pubblica che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte nel corso di un’audizione innanzi al Consiglio dell’Autorità;
- RITENUTO** conseguentemente di prorogare al 31 maggio 2018 il termine per la conclusione del procedimento;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di riaprire fino al 10 aprile 2018 i termini della consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 134/2017 del 16 novembre 2017 sullo schema di atto di regolazione recante le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, contenuto nell'allegato A della suddetta delibera, consentendo, fino alla medesima data, la partecipazione da parte degli interessati secondo le modalità previste dall'allegato B della stessa;
2. di convocare un'audizione in data 18 aprile 2018, alle ore 11,00, presso la sede dell'Autorità, sita in Torino, Via Nizza 230, al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell'Autorità;
3. di prorogare al 31 maggio 2018 il termine di conclusione del procedimento avviato con la delibera dell'Autorità n. 37/2016 per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, in attuazione del disposto di cui all'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011.

Torino, 8 marzo 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi